



CITTA' DI SPOLTORE

GENERALI CONTENZIOSO CULTURA/SPORT/TURISMO COMMERCIO

REGISTRO GENERALE N. 1147 del 05/08/2020

Determina di Settore N. 63 del 04/08/2020

PROPOSTA N. 1322 del 31/07/2020

OGGETTO: Liquidazione a saldo Ns legale Avv. Gaetano Mimola per attività prestata in relazione al Reclamo proposto da questo Ente innanzi al Consiglio di Stato, derivante dall'originario giudizio R.G. n° 6423/2016.

LA RESPONSABILE DEL I SETTORE

Visto il decreto del Sindaco n. 16 del 03.07.2020 con il quale la sottoscritta Dott.ssa Catia Di Costanzo è stata nominata Responsabile del Settore I "Affari generali, Contenzioso, Cultura/Sport/Turismo e Commercio" a far data dal 06.07.2020 e fino alla scadenza del mandato amministrativo;

Richiamate le delibere:

- n. 18 del 30.03.2019 adottata dal Consiglio Comunale ad oggetto: "APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019-2021 (ART. 151 DEL D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. N. 118/2011)";
- n. 34 del 30.07.2020 adottata dal Consiglio Comunale, ad oggetto "Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011)", immediatamente eseguibile;
- n° 104 del 21.06.2018 adottata dalla Giunta Comunale ad oggetto: "APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018/2020 (ART. 169 DEL D.LGS. N. 267/2000)";
- n° 23 del 26.02.2019 adottata dalla Giunta Comunale ad oggetto: "Peg variazione assegnazioni risorse per centro di responsabilità";

Premesso che:

- a seguito di istanza presentata in data 23-05-2008 dai sigg. ri -----OMISSIS-----, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -----OMISSIS----- volta all'ottenimento dell'approvazione del piano di recupero ad iniziativa privata ex art. 18.3 delle N.T.A. del P.R.G., nasceva un complesso contenzioso con l'Ente che si è concluso con la sentenza n. 5223/2015 pronunciata dal Consiglio di Stato con la quale, in riforma della sentenza TAR Abruzzo n. 131/2010, il Comune di Spoltore è stato condannato al risarcimento del danno conseguente alla ritardata approvazione di detto piano di recupero;
- stante la mancata esecuzione del suddetto giudicato da parte dell'Amministrazione Comunale, la suindicata controparte presentava al Consiglio di Stato ricorso per ottemperanza (R.G. n° 6423/2016) che veniva accolto con Sentenza n. 2754/2017 del 07.06.2017 contenente l'ordine al Sindaco di provvedere entro novanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, alla notificazione della predetta Sentenza, nei limiti, modi e termini ivi prescritti e nominando fin d'allora e nell'ipotesi di eventuale ulteriore inottemperanza, quale Commissario *ad acta* il Direttore dell'Agenzia delle Entrate e del Territorio – Ufficio Provinciale di Pescara;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 133 del 5-09-2017 il Comune, al fine di dare esecuzione alla Sentenza di condanna, quantificava, sulla base di una perizia effettuata da un consulente qualificato, all'uopo incaricato, e redatta in applicazione dei criteri indicati dal Consiglio di Stato, il danno nell'importo complessivo di € 439.640,84 che, quindi, veniva proposto alla controparte;
- la controparte comunicava, con nota del 8-09-2017, di non accettare la suddetta proposta e compulsava il Direttore dell'Agenzia delle Entrate alla redazione della stima che con apposita perizia recante una somma di € 2.325.394,57, oltre rivalutazione ed interessi, veniva rimessa al Comune in data 16-11-2017 con assegnazione del termine di trenta giorni per procedere al pagamento;
- avverso il suddetto atto di stima del Commissario *ad acta* (nominato giusta la citata Sentenza n° 2754/2017), il Comune proponeva reclamo ex art. 114, comma 6, del c.p.a., giusta decreto sindacale

- n° 79 del 13.12.2017 e susseguente determinazione di incarico assunta dall'allora Responsabile dell'allora denominato IV Settore "Urbanistica e Edilizia") n° 89 del 14.12.2017;
- medio tempore, il Direttore dell'Agenzia delle Entrate con i poteri del Commissario *ad acta*, provvedeva con atto n. 1 del 6-03-2018 alla liquidazione dell'importo di € 439.640,84, quale somma non contestata dal Comune;
 - con ricorso n. RG. 312/2018 proposto al T.A.R. per l'Abruzzo, Sezione staccata di Pescara, il Comune chiedeva l'annullamento della predetta deliberazione, "...trattandosi di una determinazione amministrativa autonoma rispetto al giudicato di ottemperanza...", e pertanto adottata in totale "assenza di attribuzione", data l'assenza di inadempienza dell'Ente comunale e l'inesigibilità dell'importo stimato a titolo di lucro cessante alla luce della proposizione del reclamo, e quindi l'incertezza in ordine al *quantum debeatur* in ottemperanza;
 - con ordinanza n. 334 del 5-11-2018 il T.A.R. per l'Abruzzo dichiarava la propria incompetenza funzionale, in relazione alla competenza funzionale, e quindi la competenza esclusiva del Consiglio di Stato, condannando il Comune, oltre che al pagamento delle spese processuali, anche all'ulteriore somma di € 4.000 ai sensi dell'art. 26, comma 1, c.p.a., e della sanzione di cui all'art. 26 comma 2 c.p.a., determinata in misura pari al quintuplo del contributo unificato versato;
 - con ricorso in riassunzione notificato a mezzo posta elettronica certificata il 30-11-2018 e depositato il 6-12-2018, il Comune riproponeva l'impugnazione della deliberazione del Commissario ad acta n. 1 del 6-03-2018 ed impugnava l'ordinanza del T.A.R. n. 334 del 5 novembre 2018 nella parte relativa alle statuizioni di condanna di cui all'art. 26, commi 1 e 2 c.p.a.;
 - con ordinanza n. 55 dell'11-01-2019, il Consiglio di Stato Sezione accoglieva l'istanza incidentale cautelare proposta nel suddetto ricorso in riassunzione e disponeva la riunione al reclamo proposto nel giudizio di ottemperanza;
 - medio tempore, il Comune proponeva ricorso, iscritto al n. RG. 3045/2019, per revocazione della Sentenza n. 5223 del 17-11-2015 sul rilievo che essa sarebbe stata frutto di dolo processuale per avere gli interessati taciuto che le particelle di cui al piano di intervento edilizio non erano in proprietà ma in enfiteusi, e ciò sulla base della dichiarazione di un terzo asseritamente concedente e di una visura storica catastale;
 - il Consiglio di Stato con Sentenza n. 2569/2020 rigettava il ricorso per revocazione con declaratoria d'inammissibilità e condanna al rimborso in favore della controparte delle spese di lite pari ad € 5.000,00, oltre rimborso spese generali, C.P.A. ed I.V.A.;
 - con successiva Sentenza n. 2880/2020 il Consiglio di Stato così definitivamente si pronunciava:
 1. accoglie in parte, nei limiti e sensi di cui in motivazione, il reclamo proposto avverso il provvedimento del Commissario *ad acta* del 16-11-2017, e ordina che il nominato Commissario provveda all'adozione di nuovo atto di determinazione della somma dovuta dal Comune reclamante e, senza indugio, degli ulteriori atti relativi al pagamento integrale di tale somma a titolo di risarcimento e relativi accessori, ferma ogni altra statuizione della sentenza di ottemperanza in ordine alla denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale penale competente ed alla Procura regionale della Corte dei conti, nonché alla segnalazione al Prefetto di Pescara per ogni valutazione di competenza;
 2. dichiara irricevibile il ricorso in riassunzione relativo all'impugnazione della delibera del Commissario ad acta n. 1 del 6-03-2018;
 3. rigetta l'impugnazione dell'ordinanza del T.A.R. Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo - Sezione staccata di Pescara n. 334 del 5-11-2018;
 4. compensa tra le parti le spese del procedimento di reclamo, mentre pone a carico del Comune di Spoltore le spese del giudizio introdotto dal predetto "ricorso in riassunzione" e dall'impugnazione dell'ordinanza del primo giudice quanto alla statuizione relativa alle spese, con conseguente condanna del Comune di Spoltore, in persona del Sindaco in carica, al pagamento delle spese ulteriori del giudizio in favore dei signori -----OMISSIS-----, -----OMISSIS-----, -----OMISSIS-----, -----OMISSIS-----, liquidate in complessivi € 5.000,00 (cinquemila/00), oltre accessori di legge (I.V.A., C.P.A. e 15% a titolo di rimborso di spese generali);
 5. condanna il Comune di Spoltore, in persona del Sindaco in carica, al pagamento, in favore dei signori -----OMISSIS-----, -----OMISSIS-----, -----OMISSIS-----, -----OMISSIS-----, della ulteriore somma di € 5.000,00 (cinquemila/00) ai sensi dell'art. 26 comma 1 c.p.a.;

6. riserva all'esito dei predetti incumbenti la definitiva liquidazione del compenso del Commissario ad acta, comunque posto a carico del Comune di Spoltore, in persona del Sindaco in carica.
- il Comune con nota Prot. n. 15859 del 1-06-2020, a seguito di specifica richiesta Prot. n. 17308 del 26-05-2020 formulata dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate-Ufficio Provinciale di Pescara, comunicava l'entità delle somme accantonate e disponibili a titolo di risarcimento danni nei confronti della controparte nella misura di complessivi € 1.584.243,74;
 - in data 5-06-2020 sono state notificate a questo Comune le Sentenze, munite della formula esecutiva, del Consiglio di Stato n. 2569/2020 e n. 2880/2020;
 - con determinazione n. 1/2020 trasmessa a questo Comune con nota del 8-06-2020 ed acquisita in data 9-06-2020, il Commissario *ad acta* comunicava l'importo da corrispondere ai sigg. ri **OMISSIS--** e **-OMISSIS-** in € 1.474.724,90, oltre rivalutazione ed interessi legali maturandi, ed intimava al pagamento da effettuarsi entro trenta giorni dalla ricezione del provvedimento;
 - il Comune con successiva nota Prot. n. 16928 del 10-06-2020 indirizzata al succitato Direttore nonché ai legali della controparte ed al proprio difensore, comunicava al succitato Direttore la volontà dell'Ente di provvedere a dare esecuzione alle statuizioni del Giudice procedendo al pagamento attraverso una rateizzazione triennale, ex art. 194, comma 2 del D. Lgs. 18-08-2000, n. 267, con tre tranches di pari importo, auspicando, in conclusione, l'adesione da parte dei creditori a detta indicazione di modalità di adempimento;
 - alla suddetta nota è pervenuto riscontro in data 12-06-2020 a contenuto negativo;
 - con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 21 del 26 giugno 2020 è stato tra l'altro stabilito il riconoscimento di debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000, delle somme ivi indicate e a favore dei nominativi ivi indicati, in esecuzione dell'Ordinanza TAR Abruzzo n. 334/2018, delle Sentenze del Consiglio di Stato n. 2569/2020 e n. 2880/2020, nonché dell'intimazione formulata dal Commissario *ad acta*, il Direttore dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Pescara, con nota recepita al Prot. n. 18783 del 09.06.2020
 - con propria determinazione n° 53 del 09 luglio 2020 Reg. di Settore la sottoscritta Responsabile ha provveduto a liquidare la somma complessiva di € **1.513.239,06**, riconosciuta quale debito fuori bilancio con deliberazione del C.C. n° 21 del 26.06.2020, nei confronti dei beneficiari ivi indicati;

Considerato che, per quanto concerne l'attività prestata dal nostro legale Avv. Mimola in riferimento al ricorso per revocazione iscritto al R.G. del Consiglio di Stato n° 3043/2019, e definito con la citata Sentenza del Consiglio di Stato n° 2569/2020, l'allora Responsabile di questo I Settore, con Determinazione n° 45 dell'11.06.2020 Registro di settore, ha provveduto a liquidare il saldo delle competenze dell'Avv. Mimola;

Considerato che rimane invece da corrispondere a favore dell'Avv. Mimola, sia il saldo delle competenze relative all'attività dallo stesso prestata per conto di questo Ente a seguito dell'incarico conferito (a seguito del citato decreto sindacale n° 79/2017) con la citata determina n° 89 del 14.12.2017 in riferimento al reclamo al Consiglio di Stato proposto da questo Ente avverso l'atto di stima del Commissario *ad acta* derivante dall'originario giudizio R.G. n° 6423/2016, sia quanto allo stesso spettante in riferimento all'attività svolta nel giudizio iscritto al R.G. del Consiglio di Stato n° 9895/2018 relativo al ricorso in riassunzione, giudizi (quello relativo al reclamo e quello relativo al ricorso in riassunzione) entrambi definiti con la citata Sentenza del Consiglio di Stato n° 2880/2020, e che in particolare, in relazione al saldo allo stesso spettante per l'attività svolta in riferimento al reclamo al Consiglio di Stato derivante dall'originario giudizio R.G. n° 6423/2016 (a seguito dell'incarico conferito con la citata determina n° 89 del 14.12.2017) l'Avv. Mimola ha formulato, con nota datata 28 maggio 2020, trasmessa a questo Ente unitamente al relativo pro forma di fattura con pec del 03 giugno 2020 (recepita al prot. n° 16074 del 04.06.2020), richiesta del relativo pagamento, precisando che avrebbe poi – dietro autorizzazione dell'Ente – provveduto ad emettere la relativa fattura;

Considerato che in riferimento alla citata richiesta di pagamento formulata dall'Avv. Mimola con la citata nota datata 28 maggio (con richiesta di autorizzazione all'emissione della relativa fattura), relativa, come detto, al saldo delle proprie spettanze per l'attività svolta in riferimento al reclamo proposto dinanzi al Consiglio di Stato (derivante dall'originario giudizio iscritto al R.G. n° 6423/2016), l'allora Responsabile dell'Ufficio Contenzioso ha provveduto a fornire autorizzazione all'emissione della fattura apponendo, in calce alla nota pro forma che era stata trasmessa dall'Avv. Mimola con la citata pec del 03 giugno, apposita annotazione in data 11 giugno 2020 di autorizzazione all'emissione di fattura, e provvedendo poi a trasmetterla all'Avv. Mimola con pec prot. n° 17068 dello stesso 11 giugno;

Considerato che lo stesso 11 giugno 2020 l'Avv. Mimola ha dunque fatto pervenire a questo Ente la fattura elettronica FPA n° 2/20 dell'11.06.2020, recepita al protocollo comunale n° 17102 stessa data, relativa appunto alle proprie competenze a saldo pari al rimanente 50% di quanto pattuito per l'intero incarico (tenuto dunque conto della liquidazione parziale in acconto, che era già stata a suo tempo operata giusta la Determinazione dell'allora Responsabile del I Settore n° 4 del 10.07.2018 Registro di Settore, del 50% di quanto pattuito per l'intero incarico) per l'attività prestata in riferimento al reclamo proposto innanzi al Consiglio di Stato a seguito dell'incarico a suo tempo ricevuto con la citata determinazione assunta dall'allora Responsabile dell'allora denominato IV Settore "Urbanistica e Edilizia" n° 89 del 14.12.2017, derivante dall'originario giudizio iscritto al R.G. n° 6423/2016, conclusosi con la citata Sentenza n° 2880/2020, dell'importo di complessivi € 9.614,84 (totale documento), calcolati partendo dalla cifra di € 7.577,90 relativa ai compensi che permangono da liquidare (stante il fatto che, come precisato, è già stata liquidata in precedenza in acconto la cifra complessiva di € 9.614,84, corrispondente al 50% di quanto pattuito per l'intero incarico), e aggiungendo a tale cifra di € 7.577,90 il CPA per € 303,12 e l'IVA per € 1.733,82;

Considerato che con *e mail* del 11 giugno 2020, recepita al protocollo comunale n° 17050 stessa data, sebbene in riferimento alla liquidazione di altra fattura (e precisamente in riferimento alla liquidazione della fattura n° 1/20, poi liquidata con Determinazione n° 45 dell'11.06.2020 Registro di Settore, inerente l'attività dallo stesso prestata in riferimento al ricorso per revocazione iscritto al R.G. del Consiglio di Stato n° 3043/2019, e definito con la citata Sentenza del Consiglio di Stato n° 2569/2020), l'Avv. Mimola ha provveduto a trasmettere apposita dichiarazione in ottemperanza alle disposizioni della Legge n° 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, comunicando gli estremi del proprio conto corrente "dedicato", dichiarazione dunque che è conservata agli atti;

Atteso che ai fini del rispetto delle norme relative alla "Regolarità Contributiva" da parte dello stesso professionista, la predetta regolarità alla cassa professionale è richiesta solo per la stipula dei contratti di affidamento di incarichi di progettazione, direzione lavori e simili, connessi ai lavori pubblici, ed è arbitraria la relativa richiesta all'infuori dei casi previsti dalla norma, per l'ovvio riferimento all'art. 80, comma 4, del D. Lgs 50/2016 e smi secondo periodo ed inapplicabile per il caso di specie, data la natura, nonché la tipologia di conferimento degli incarichi professionali di che trattasi, in riferimento ai quali viene compiuta la presente liquidazione;

Ritenuto opportuno e doveroso, stante il fatto che, con l'emanazione della citata Sentenza del Consiglio di Stato n° 2880/2020, che ha definito il citato giudizio relativo al reclamo proposto da questo Ente (nonché altro giudizio), può considerarsi concluso l'incarico di rappresentanza e difesa a suo tempo affidato all'Avv. Mimola con la citata Determinazione n° 89 del 14.12.2017, **liquidare e pagare a favore dell'Avv. Gaetano Mimola, a saldo di ogni sua spettanza** (tenendo conto della liquidazione parziale già in precedenza operata, come sopra indicato) e dunque per il restante 50% del totale pattuito (tenendo conto della liquidazione parziale in acconto per il 50% dell'importo complessivo pattuito già in precedenza operata, come sopra indicato) **in relazione alle competenze allo stesso dovute per l'attività prestata a favore di questo Ente a seguito dell'incarico a suo tempo ricevuto con la citata determinazione n° 89/2017 in riferimento al reclamo proposto innanzi al Consiglio di Stato** derivante dall'originario giudizio iscritto al R.G. n° 6423/2016, **la somma complessiva di € 9.614,84**, a detrarre la ritenuta d'acconto di € 1.515,58, per un "netto a pagare" di € 8.099,26, di cui alla citata fattura in premessa indicata n° 2/20 del 11.06.2020 (somma di € 9.614,84 calcolata partendo dalla cifra di € 7.577,90 relativa ai compensi che permangono da liquidare, e aggiungendo a tale cifra di € 7.577,90 il CPA per € 303,12 e l'IVA per € 1.733,82), traendo tale somma dall'impegno n° 564/2018 di pari importo (derivante dall'originario impegno n° 1380/2017 di complessivi € 19.229,68 che era stato assunto sul capitolo n° 347/17 con la citata determina d'incarico n° 89/2017);

Visto il vigente regolamento di contabilità dell'Ente e lo Statuto Comunale;

Visti gli Art.4 e 17 del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo n. 267/2000, e rilevato che nel caso di specie la competenza risulta ascrivibile alla sottoscritta Responsabile del I Settore "Servizi alla Persona e Contenzioso", in quanto trattasi di competenze gestionali o imputate o comunque attribuite dalle legge ai Dirigenti e Responsabili dei servizi;

Visto l'art. 192 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n, 267 "Testo unico sull'ordinamento degli Enti locali";

DETERMINA

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente;
2. **di liquidare e pagare, a favore dell'Avv. Gaetano Mimola**, a saldo di ogni sua spettanza, e dunque per il restante 50% del totale pattuito (tenendo conto della liquidazione parziale in acconto per il 50% dell'importo complessivo pattuito già in precedenza operata, come indicato nelle premesse) **in relazione alle competenze allo stesso dovute per l'attività prestata a favore di questo Ente a seguito dell'incarico a suo tempo ricevuto con la citata determinazione assunta dall'allora Responsabile dell'allora denominato IV Settore "Urbanistica e Edilizia" n° 89 del 14.12.2017 in riferimento al reclamo proposto innanzi al Consiglio di Stato** derivante dall'originario giudizio iscritto al R.G. n° 6423/2016, giudizio conclusosi con la citata Sentenza n° 2880/2020, **la somma complessiva, di €. 9.614,84**, a detrarre la ritenuta d'acconto di €. 1.515,58, per un "netto a pagare" di €. 8.099,26, **di cui alla citata fattura in premessa indicata n° 2/20 del 11.06.2020 (somma di €. 9.614,84 calcolata partendo dalla cifra di €. 7.577,90 relativa ai compensi che permangono da liquidare, e aggiungendo a tale cifra di €. 7.577,90 il CPA per €. 303,12 e l'IVA per €. 1.733,82), traendo tale somma dall'impegno n° 564/2018 di pari importo** (derivante dall'originario impegno n° 1380/2017 di complessivi €. 19.229,68 che era stato assunto sul capitolo n° 347/17 con la citata determina d'incarico n° 89/2017);
3. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
4. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre alla liquidazione di cui al punto b) che precede, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
5. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013;
6. Di disporre la pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi;
7. di trasmettere il presente atto, unitamente alla documentazione giustificativa, al III Settore "Contabilità, Finanza e Risorse Umane" - Ufficio Ragioneria- per l'apposizione del visto da parte della Responsabile di Settore, nonché per i conseguenti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai fini dell'emissione del mandato di pagamento ai sensi dell'art. 184, commi 3 e 4, D.Lgs. 267/2000;
8. Dare atto che la presente determinazione sarà:
 - firmata digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
 - memorizzata digitalmente.

I sottoscritti ai sensi e per gli effetti dell'art. 6/bis della L. 241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e dell'art. 6 del Codice di Comportamento Integrativo del Comune di Spoltore, dichiarano di non trovarsi in condizioni di conflitto di interessi, neanche potenziale, relativamente al presente procedimento.

L'Istruttore Amministrativo
Dott. Antonio Parigi

La Responsabile del Settore I
Dott. ssa Catia Di Costanzo

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Settore interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo *Regolamento comunale sui controlli interni*, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare in ordine alla proposta n.ro 1322 del 31/07/2020 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile di Area DI COSTANZO CATIA in data 04/08/2020.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Settore Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 1322 del 31/07/2020 esprime parere: **FAVOREVOLE**.
Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Importo
2020	1596	1	564	----- OMISSIS -----	9.614,84

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile **Dott.ssa MELIDEO ANNA MARIA** il **05/08/2020**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1561

Il 06/08/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 1147 del 05/08/2020 con oggetto: **Liquidazione a saldo Ns legale Avv. Gaetano Mimola per attività prestata in relazione al Reclamo proposto da questo Ente innanzi al Consiglio di Stato, derivante dall'originario giudizio R.G. n° 6423/2016.**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da DI COSTANZO CATIA il 06/08/2020.